



Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

| | | | |
|---------------------------------|--|---|------------|
| DATA DI PRIMA EMISSIONE: | 31/01/2020 | DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: | 20/03/2024 |
| | | FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO: | |
| PROPOSTA DA: | Cosetta Pais (Servizio AGAp) | | |
| VERIFICATA DA: | Antonpaolo Garau (Direttore ST) Paolo Posadinu (Direttore SA&SG) Tonina Roggio (Direttore SRTA) Daniela Pagnozzi (Direttore SRBA) | | |
| APPROVATA DA: | Gavino Sini (AU) | | |



INDICE

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 1 | Oggetto e finalità..... | 3 |
| Art. 2 | Soggetti interessati..... | 3 |
| Art. 3 | Funzioni e attività oggetto degli incentivi | 4 |
| Art. 4 | Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta..... | 5 |
| Art. 5 | Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti..... | 6 |
| Art. 6 | Compatibilità e limiti di impiego | 7 |
| Art. 7 | Formazione professionale e strumentazione..... | 7 |
| Art. 8 | Approvazione e proprietà degli elaborati | 7 |
| Art. 9 | Fondo per la destinazione del 20% degli incentivi alle funzioni tecniche..... | 8 |
| Art. 10 | Criteri di ripartizione dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche..... | 8 |
| Art. 11 | Coefficienti di riduzione | 9 |
| Art. 12 | Coincidenza di funzioni..... | 9 |
| Art. 13 | Funzioni articolate e singole..... | 10 |
| Art. 14 | Liquidazione degli incentivi | 10 |
| Art. 15 | Decorrenza, disciplina transitoria ed entrata in vigore..... | 10 |
| Art. 16 | Storico delle revisioni | 10 |
| Art. 17 | Tabelle | 11 |




Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato per disciplinare quanto previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contatti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito denominato anche "**Codice**") e stabilisce le modalità ed i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2 del Codice.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture nonché delle concessioni, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne di Porto Conte Ricerche e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento. Pertanto, le disposizioni del presente Regolamento tengono conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, anche del "**principio del risultato**" di cui all'art. 1 del Codice.
3. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni, Porto Conte Ricerche destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al **2 per cento** calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico di Porto Conte Ricerche.
4. La percentuale massima indicata al precedente comma 3 è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, secondo le **Tabelle A e B** indicate al successivo articolo 17 del presente regolamento.
5. L'importo di cui al precedente comma 4 è destinato:
 - a) per una quota del **80%** ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;
 - b) per una quota del **20%** al fondo di cui al successivo articolo 9, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato come disposto dal successivo articolo 9.
6. La disciplina dell'incentivazione è applicabile anche alle procedure relative ai servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione**, così come disposto dall'art. 114, comma 8 del Codice, ovvero quando ricorrono i casi previsti dall'allegato II.14, art. 32, commi 1, 2 e 3 del Codice.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice.

Art. 2 Soggetti interessati

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia di Porto Conte Ricerche nella gestione degli appalti, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della stessa Porto Conte Ricerche.




2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi il più possibile ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale avente titolo, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
3. Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti da Porto Conte Ricerche nei casi stabiliti dall'articolo 5 del presente Regolamento.
4. In particolare, sono soggetti interessati dal presente Regolamento:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del Codice e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 3 del presente Regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla precedente lettera a), di volta in volta individuati nell'atto formale di cui al successivo articolo 4, con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per quanto applicabile a Porto Conte Ricerche, che è tenuta ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Il presente Regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3 Funzioni e attività oggetto degli incentivi


1. Come definito dall'**allegato I.10** al Codice rubricato "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", le prestazioni incentivabili, attribuibili al personale di cui al precedente articolo 2, riguardano le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;



- verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
2. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - d) i servizi, le forniture e le concessioni di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - e) i servizi, le forniture e le concessioni di qualunque importo nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del Codice stesso.
3. In sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Art. 4 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta


1. Il RUP, sentito il Responsabile di Settore (RdS) (nel caso in cui le due figure non coincidano), individua, con **apposito atto**, la struttura tecnico amministrativa (nel seguito denominata "**gruppo di lavoro**") destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, tenendo conto dei requisiti professionali, conoscenze e abilità necessarie ed identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo all'attività dei collaboratori, nonché le percentuali di attribuzione dell'incentivo riportate nelle **Tabelle da 1 a 5** di cui al successivo articolo 17.
2. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura da affidare, non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate al precedente articolo 3, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate per la fase di interesse.
3. I dipendenti indicati nel suddetto atto assumono la **responsabilità diretta** delle attività assegnate.
4. Nella scelta del gruppo di lavoro si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
5. L'atto di cui al precedente comma 1 deve indicare:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio, la fornitura o la concessione da progettare ed il relativo finanziamento;



- b) l'importo dell'incentivo in misura non superiore al 2%, calcolato sull'importo dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni posto a base della procedura di affidamento;
 - c) il cronoprogramma per ogni attività da svolgere;
 - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
 - e) le aliquote da destinare ai singoli componenti il gruppo di lavoro, con indicazione delle fasi e dei relativi importi.
6. In caso di motivata sostituzione di un dipendente addetto ad una attività indicata nell'atto di cui al precedente comma 1, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, come attestato dal RUP.
7. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per lavori, servizi, forniture e concessioni sono attribuiti fra i diversi componenti il gruppo di lavoro nelle percentuali stabilite nelle **Tabelle da 1 a 5** riportate al successivo articolo 17, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Art. 5 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti in Porto Conte Ricerche le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previo espletamento di una procedura per manifestazione d'interesse.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al precedente articolo 3 svolte a favore di Porto Conte Ricerche dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel costituito quadro economico dell'intervento, sono ripartiti secondo le modalità previste nel presente Regolamento e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere poi corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al precedente articolo 3 svolte dal personale di Porto Conte Ricerche a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione a Porto Conte Ricerche per essere poi corrisposti al personale che ha svolto le prestazioni.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui al successivo articolo 6, comma 2.
5. Quando Porto Conte Ricerche si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 45, comma 8 del Codice, può destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie di cui all'art. 45, comma 2 del Codice o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate, e definite in apposita convenzione, non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui all'art. 45, comma 2 del Codice. Nella convenzione che regola i rapporti tra Porto Conte Ricerche e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo adottando quelle previste dal presente Regolamento, per quanto compatibili.
6. Nel caso in cui la convenzione di cui al precedente comma preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 45 comma 8 del Codice.



Art. 6 Compatibilità e limiti di impiego


1. I soggetti di cui al precedente articolo 4, individuati per le procedure di lavori, servizi, forniture e concessioni, possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4 del Codice, l'importo totale degli incentivi complessivamente corrisposto nel corso dell'anno di competenza al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente Regolamento, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo** percepito dal dipendente (determinato sommando il trattamento economico fisso e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti). L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa il fondo di cui al successivo articolo 9.
3. Qualora vengano adottati metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il limite di cui al precedente comma 2 è aumentato del 15 per cento.
4. Nel calcolo dell'importo complessivo dell'incentivo di cui al precedente comma 2, si dovrà tener conto anche di incarichi eventualmente svolti dai dipendenti di Porto Conte Ricerche, al medesimo titolo, presso altre Stazioni Appaltanti. A tal fine, Porto Conte Ricerche provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al proprio personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, Porto Conte Ricerche fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti per gli incarichi svolti dal personale dipendente delle stesse.

Art. 7 Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui al precedente articolo 2, comma 1, Porto Conte Ricerche:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
 - c) stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di settore coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 8 Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano **di proprietà piena ed esclusiva di Porto Conte Ricerche**, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.




Art. 9 Fondo per la destinazione del 20% degli incentivi alle funzioni tecniche

1. La quota del 20% di cui al precedente articolo 1, comma 5, lettera b) è destinata al fondo per le funzioni tecniche.
2. Al fondo di cui al precedente comma sono inoltre destinate:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui al precedente articolo 6;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
3. Tale quota è destinata all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Una parte delle risorse del fondo è in ogni caso utilizzata:
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 10 Criteri di ripartizione dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche

1. La quota del 80% di cui al precedente articolo 1, comma 5, lettera a) è destinata al gruppo di lavoro, come definito al precedente articolo 4, comma 1, secondo le **Tabelle da 1 a 5** di ripartizione degli incentivi, riportate al successivo articolo 17 del presente Regolamento.
2. L'incentivo viene corrisposto **per le attività effettivamente svolte** e anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura o aggiudicazione della concessione, relativamente alle sole attività svolte, qualora la mancata realizzazione sia da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili ai componenti il gruppo di lavoro.
3. L'accertamento delle attività richieste nell'atto di cui al precedente articolo 4, viene effettuata dal RUP con la predisposizione di apposite **schede di rendicontazione** per ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura o concessione, nelle quali il RUP accerta anche il rispetto dei tempi in esse indicati, pena l'applicazione delle riduzioni di cui al successivo comma.
4. Le schede di rendicontazione vengono effettuate per le seguenti fasi:
 - a) una scheda che rendiconta le attività di programmazione, progettazione e affidamento;
 - b) una scheda (o più schede in caso di contratti pluriennali) che rendiconta le attività di esecuzione.
5. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte il gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che



l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio, della fornitura o della concessione, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate come indicato nella seguente tabella, in funzione dell'incremento dei ritardi e dei maggiori costi nell'esecuzione dell'intervento:

| Tipologia di incremento | Misura dell'incentivo | Riduzione dell'incentivo |
|---------------------------|---|--------------------------|
| 1. Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo assegnato | 10% |
| | Dal 21% al 40 % del tempo assegnato | 30% |
| | Dal 40% al 70% del tempo assegnato | 50% |
| | Dal 70% al 100% del tempo assegnato | 70% |
| | Oltre il 100% del tempo assegnato | 100% |
| 2. Costi di realizzazione | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |
| | Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale | 40% |
| | Dal 40% al 60 % dell'importo contrattuale | 60% |
| | Oltre il 60% dell'importo contrattuale | 100% |


- Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture/concessioni, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a modifiche contrattuali e/o sospensioni per accadimenti elencati agli artt. 120 e 121 del Codice nonché qualora il ritardo sia da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi componenti il gruppo di lavoro.
- Nei casi di cui al precedente comma 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il RUP contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
- I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi, previa diffida da parte del RUP, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dal precedente articolo 1, comma 5 lettera a).

Art. 11 Coefficienti di riduzione

- Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi della presente disciplina, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 12 Coincidenza di funzioni

- Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali, fermo restando il limite stabilito al precedente articolo 6, comma 2.



Art. 13 Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. Responsabili del procedimento e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al RUP attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 14 Liquidazione degli incentivi


1. La liquidazione degli incentivi spettanti a ciascun dipendente, al netto degli oneri previdenziale e assistenziali a carico di Porto Conte Ricerche, è effettuata dall'Amministratore Unico, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10, commi 3 e 4.
2. La liquidazione degli incentivi avviene, per ciascun dipendente, previa trasmissione all'ufficio risorse umane della scheda di rendicontazione di cui al precedente articolo 10, comma 3, come di seguito dettagliato:
 - a) a gennaio, nel prospetto paga di dicembre, per le attività svolte nell'anno solare di competenza;
 - b) tempestivamente, nel caso in cui l'intervento sia finanziato con fondi europei, nazionali o regionali che prevedano una rendicontazione con scadenze programmate.
3. La scheda di rendicontazione predisposta e sottoscritta dal RUP, controfirmata dall'Amministratore Unico, costituisce atto di autorizzazione al pagamento degli incentivi.

Art. 15 Decorrenza, disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure indette a decorrere dal 1° luglio 2023 per le quali gli incentivi siano stati previsti nei relativi quadri economici.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Il presente Regolamento, una volta approvato dall'Amministratore Unico, annulla e sostituisce integralmente la precedente versione del regolamento in vigore dal 31.01.2020.

Art. 16 Storico delle revisioni

| Revisione NUMERO | Data | Descrizione | Richiedente |
|---------------------|------------|---|------------------------------|
| 00 | 31/01/2020 | Prima emissione | Cosetta Pais (Servizio AGAp) |
| 01 | 20/03/2024 | Entrata in vigore dal 1 aprile 2023 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Nuovo Codice dei contratti pubblici" (Rif. Art. 45 del D.Lgs. 36/2023 – Incentivi alle funzioni tecniche) | Cosetta Pais (Servizio AGAp) |



Art. 17 Tabelle

Classi di importo e percentuali (articolo 1, comma 4 del presente Regolamento)


TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

| CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI | PERCENTUALE DA APPLICARE |
|--|--------------------------|
| Fino a euro 1.000.000,00 | 2,0% |
| Oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.548.000,00 | 1,8% |
| Oltre euro 5.548.000,00 e fino a euro 10.000.000,00 | 1,6% |
| Oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00 | 1,4% |
| Oltre euro 25.000.000,00 | 1,0% |

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

| CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE | PERCENTUALE DA APPLICARE |
|--|--------------------------|
| Fino a euro 500.000,00 | 2,0% |
| Oltre euro 500.000,00 come segue: - per la parte fino a euro 500.000,00 - per la parte oltre euro 500.000,00 | 2,0% 1,5% |

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13 del Codice.
2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. Ai sensi dell'art. 14, comma 18 del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole prestazioni.
3. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.



Coefficienti di ripartizione degli incentivi


In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo (art. 108 del Codice):

Tabella 1. Per lavori ed opere

| Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10) | Compenso Percentuale |
|---|-----------------------------|
| Programmazione della spesa per investimenti | 3,00 % |
| Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali | 2,00 % |
| Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica | 3,00 % |
| Redazione del progetto esecutivo | 3,00 % |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | 1,50 % |
| Verifica del progetto ai fini della sua validazione | 3,50 % |
| Predisposizione dei documenti d'appalto | 8,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di affidamento | 25,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 6,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di esecuzione | 15,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di esecuzione (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 6,00 % |
| Direzione dei lavori | 11,50 % |
| Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) | 3,50 % |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 5,00 % |
| Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico ovvero verifica di conformità o regolare esecuzione | 4,00% |

Tabella 2. Per servizi, forniture e concessioni

| Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10) | Compenso Percentuale |
|---|-----------------------------|
| Programmazione della spesa per investimenti | 2,00 % |
| Predisposizione dei documenti d'appalto e progettazione dell'intervento | 20,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di affidamento | 15,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 10,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di esecuzione | 10,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di esecuzione (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 8,00 % |
| Direzione dell'esecuzione | 20,00 % |
| Collaboratori del direttore dell'esecuzione | 10,00 % |
| Verifica di conformità / Regolare esecuzione | 5,00 % |



In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 108 del Codice):

Tabella 3. Per lavori ed opere

| Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10) | Compenso Percentuale |
|---|-----------------------------|
| Programmazione della spesa per investimenti | 3,00 % |
| Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali | 2,00 % |
| Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica | 3,00 % |
| Redazione del progetto esecutivo | 3,00 % |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | 1,50 % |
| Verifica del progetto ai fini della sua validazione | 3,50 % |
| Predisposizione dei documenti d'appalto | 10,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di affidamento | 26,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 6,50 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di esecuzione | 14,50 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di esecuzione (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 3,00 % |
| Direzione dei lavori | 11,50 % |
| Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) | 3,50 % |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 5,00 % |
| Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico ovvero verifica di conformità o regolare esecuzione | 4,00% |

Tabella 4. Per servizi, forniture e concessioni

| Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10) | Compenso Percentuale |
|---|-----------------------------|
| Programmazione della spesa per investimenti | 2,00 % |
| Predisposizione dei documenti d'appalto e progettazione dell'intervento | 22,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di affidamento | 17,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 11,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di esecuzione | 9,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di esecuzione (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 7,00 % |
| Direzione dell'esecuzione | 19,00 % |
| Collaboratori del direttore dell'esecuzione | 8,00 % |
| Verifica di conformità / Regolare esecuzione | 5,00 % |




Tabella 5. Adesione a convenzioni Consip o appalti realizzati tramite centrali di committenza

| Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10) | Compenso Percentuale |
|---|-----------------------------|
| Programmazione della spesa per investimenti | 2,00 % |
| Predisposizione dei documenti d'appalto e progettazione dell'intervento | 17,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di affidamento | 12,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di affidamento (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 6,00 % |
| Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di esecuzione | 10,00 % |
| Collaborazione all'attività del RUP nella fase di esecuzione (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 8,00 % |
| Direzione dell'esecuzione | 25,00 % |
| Collaboratori del direttore dell'esecuzione | 15,00 % |
| Verifica di conformità / Regolare esecuzione | 5,00 % |